



**PROPOSTA DI LEGGE N.**

**<<NORME DI PREVENZIONE, VALUTAZIONE E  
RIDUZIONE DELL'IMPATTO OLFATTIVO DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE>>**

Presentata dal consigliere HONSELL



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Gli odori dei mestieri**

*Io so gli odori dei mestieri:  
di noce moscata sanno i droghieri;  
sa d'olio la tuta dell'operaio;  
di farina il fornaio;  
sanno di terra i contadini;  
di vernice gli imbianchini;  
sul camice bianco del dottore  
di medicine c'è un buon odore.*

*I fannulloni, strano però,  
non sanno di nulla e puzzano un po'.*

**Gianni Rodari**

La Proposta di Legge "Norme di prevenzione, valutazione e riduzione dell'impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche" risponde alla necessità urgente di ricomprendere nelle normative ambientali anche le caratteristiche delle emissioni odorigene, che altrimenti potrebbero essere gestite solamente in modo indiretto o estemporaneo e quindi non in modo uniforme e rispettoso. La prevenzione, valutazione e riduzione dell'impatto olfattivo vanno considerate come azioni di *tutela della salute dei cittadini*, nell'accezione della parola *salute* riportata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel proprio statuto del 1946: *la Salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la mera assenza di malattia*. Dunque il minor benessere derivante dalla presenza di odori forti o cattivi, che non permette di esercitare quello tra i sensi degli esseri umani che è il più ancestrale, è altrettanto dannoso alla salute dell'eccessivo rumore e luminosità. Il *tono edonico olfattivo* che percepiamo deve essere una sensazione di piacere e non di fastidio. Pertanto *l'inquinamento olfattivo* deve avere cittadinanza normativa. E ciò è tanto più urgente in una regione come il Friuli Venezia Giulia nella quale spesso assistiamo a raccolte di firme e petizioni da parte di cittadini e comitati volte a ridurre queste emissioni. L'assenza di una normativa regionale sulle emissioni odorigene in Friuli Venezia Giulia poi, è ingiustificata anche perché in regione operano tra i principali laboratori di *olfattometria dinamica*, indispensabili per misurare il tono edonico. La presenza di una legge regionale in Friuli Venezia Giulia è dunque indispensabile e urgente, anche come atto conseguente alla normativa nazionale.

Questa legge ha precisamente l'obiettivo di colmare l'attuale vuoto normativo.



## ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

Con un esplicito richiamo alla normativa nazionale ed europea di riferimento, **l'articolo 1** indica le finalità della norma, ovvero l'articolazione delle disposizioni volte a evitare, prevenire e ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche, al fine di individuare un equilibrio virtuoso tra le esigenze dei diversi comparti produttivi e la qualità della vita delle popolazioni delle aree limitrofe agli impianti e stabilimenti fonte di inquinamento odorigeno. **L'articolo 2** è il glossario che fornisce le definizioni tecniche necessarie alla comprensione delle criticità oggetto dell'intervento normativo. **L'articolo 3** disciplina le procedure di rilevamento delle sorgenti odorigene e la valutazione dell'impatto ambientale da prendere in considerazione nelle procedure di VAS e PAUR, indicando un procedimento volto a favorire un'ampia condivisione di finalità e responsabilità tra diversi soggetti anche tramite il ricorso a conferenze dei servizi e al supporto tecnico di ARPA FVG. **L'articolo 4** attribuisce all'ARPA, sulla base di indicazioni generali emanate dalla Regione, i compiti di controllo e monitoraggio nonché l'autorità di determinare le prescrizioni relative alla manutenzione degli impianti. **L'articolo 5** attribuisce altresì ad ARPA il compito di raccolta ed elaborazione dei dati olfattometrici, nonché individua i miglioramenti tecnologici necessari in seguito ad una segnalazione di disturbo. Tali dati contribuiranno in seguito a definire i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 7. **L'articolo 6** è di particolare rilevanza in quanto attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare il regolamento tecnico attuativo della presente norma, coerentemente con le indicazioni nazionali ed europee. Infine gli **articoli 7, 8, 9** definiscono rispettivamente la clausola valutativa, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della norma.

## INDICE

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione dell'impatto)

Art. 4 (Attività di controllo e monitoraggio)

Art. 5 (Gestione dei fenomeni e delle segnalazioni di disturbo olfattivo)

Art. 6 (Compiti della Regione e disciplina attuativa)

Art. 7 (clausola valutativa)

Art. 8 (Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 9 (Entrata in vigore)



### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e governo del territorio riconosciute dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, in conformità alla normativa ed agli atti internazionali, europei e statali ed in recepimento degli stessi, con particolare riferimento alla normativa così come introdotta dal D.lgs. 183 del 15 novembre 2017, in attuazione alla Direttiva europea 2015/2193/UE, riconosce il contenimento delle emissioni odorigene quale obiettivo essenziale per la tutela della qualità dell'ambiente e del benessere, nonché per la tutela e la salvaguardia della salute.

2. La Regione recepisce la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che individua la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non come la mera assenza di malattia, riconoscendo anche quale diritto dei cittadini la tutela dall'inquinamento olfattivo e la garanzia che il tono edonico delle emissioni, ovvero la sensazione percepita in presenza di uno stimolo olfattivo, non rechi fastidio o disagio.

3. La presente legge detta disposizioni volte a evitare, prevenire e ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche. Esse si applicano:

a) alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta, titolo I, capo IV, del D.lgs. 152/2006;

b) alle installazioni e agli stabilimenti di cui alla parte quinta, titolo I del D.lgs. 152/2006, come previsto dall'art. 272, commi 1 e 2, nonché dall'art. 272 bis della stessa;

c) alle installazioni/stabilimenti individuati in base a ulteriori valutazioni adottate dalla Giunta Regionale anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle Autonomie Locali o da cittadini singoli e/o associati.

### **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle presenti disposizioni;

b) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

c) istanza: la domanda, presentata dal gestore ovvero dal proponente, volta all'ottenimento del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

d) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

e) odorante: sostanza che stimola un sistema olfattivo umano in modo che sia percepito un odore;

f) emissione odorigena: rilascio in atmosfera diretto o indiretto di odoranti da sorgenti puntiformi, diffuse o fuggitive dell'installazione, atto a generare un impatto olfattivo;



- g) sorgente odorigena significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m<sup>3</sup>;
- h) disturbo olfattivo: effetto negativo causato sulla persona dall'esposizione a un odore;
- i) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore;
- j) ricettore sensibile: posizione geografica sul territorio presso la quale devono essere rispettati i valori di accettabilità in relazione alla destinazione d'uso attuale e prevista e alla densità abitativa dell'intorno del ricettore;
- k) valore di accettabilità: concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata sull'intero dominio temporale di simulazione annuale che deve essere rispettato presso i recettori sensibili;
- l) unità odorimetrica europea (eoU): unità di misura della quantità di odorante/i che, quando evaporata in 1 m<sup>3</sup> di gas neutro in condizioni normali provoca una risposta fisiologica;
2. Restano ferme le altre definizioni di cui al D.lgs. 152/2006.

### **Art. 3 (Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione dell'impatto)**

1. Il Gestore ovvero il proponente, all'atto della presentazione dell'istanza all'autorità competente, provvede ad allegare la documentazione relativa all'individuazione delle sorgenti odorigene significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della speciazione chimica delle emissioni e alla stima del relativo impatto, redatta secondo le indicazioni di dettaglio definite da apposito regolamento emanato dalla Giunta regionale, di cui al successivo articolo 6.
2. L'Autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa e delle conferenze dei servizi previste dalla normativa vigente, anche avvalendosi del supporto tecnico di ARPA FVG, nella fase di rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), nonché nell'approvazione di programmi assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS):
- a) valuta la documentazione presentata;
- b) verifica, anche sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili, l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali proposti al fine di garantire il contenimento delle emissioni odorigene, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della presenza di potenziali recettori;
- c) individua i valori limite di emissione che devono essere rispettati al fine di contenere il disturbo olfattivo della popolazione esposta;
- d) formula le eventuali prescrizioni tecniche e gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, sia in condizioni di normale attività, sia in condizioni diverse dal normale esercizio;
- e) definisce le misure e le modalità di monitoraggio delle emissioni.
3. La valutazione dell'impatto odorigeno viene effettuata mediante olfattometria dinamica standardizzata e normata a livello europeo dalla normativa tecnica UNI EN 13725:2004 "Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore, mediante olfattometria dinamica". (CEN, Comitato europeo per la normalizzazione, 2003)



#### **Art. 4 (Attività di controllo e monitoraggio)**

1. L'amministrazione regionale anche avvalendosi della collaborazione dell'ARPA FVG assicura:
  - a) l'effettuazione, secondo quanto previsto e programmato nei provvedimenti autorizzativi, delle ispezioni ambientali, comprensive delle attività di controllo delle emissioni odorigene e di verifica e validazione degli autocontrolli dei gestori;
  - b) la trasmissione all'autorità competente del rapporto dell'attività di ispezione ambientale completo della descrizione delle attività di sopralluogo e delle attività di campionamento e analisi delle emissioni odorigene. Al rapporto dell'attività di ispezione sono allegati i rapporti di prova con l'indicazione di tutte le criticità eventualmente riscontrate nell'ambito dell'ispezione ambientale.
2. ARPA FVG uniforma lo svolgimento delle attività relative alle emissioni odorigene e agli impatti olfattivi alle Indicazioni di cui al Regolamento di cui all'articolo 6.
3. ARPA FVG partecipa al Coordinamento in materia di aria ambiente previsto dall'articolo 20 del D.lgs. 155/2010, per elaborare indirizzi in relazione alle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene.
4. La Regione in collaborazione con ARPA FVG adotta un protocollo al fine di una puntuale verifica dello stato manutentivo degli impianti, la cui scarsa cura è una delle fonti prioritarie di inquinamento odorigeno.

#### **Art. 5 (Gestione dei fenomeni e delle segnalazioni di disturbo olfattivo)**

1. ARPA FVG assicura la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo, in particolare:
  - a) raccoglie, elabora, verifica e valida le segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione e dagli enti locali;
  - b) individua la sorgente che ha originato il disturbo anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e analisi condotte conformemente alle presenti disposizioni;
  - c) propone le possibili soluzioni tecnico-impiantistiche o gestionali, sulla base delle migliori tecniche disponibili, volte a ricondurre le emissioni entro valori adeguati e l'impatto olfattivo entro i valori di accettabilità.
2. L'ARPA FVG, ai fini della conduzione dell'attività di cui al comma 1, elabora un protocollo operativo per la gestione dei fenomeni di disturbo olfattivo redatto in coerenza con il regolamento regionale di cui al successivo articolo 6. Garantisce, altresì, che il tempo intercorrente tra la validazione delle segnalazioni dei fenomeni di disturbo olfattivo di cui al comma 1, lettera a) e la trasmissione dei relativi esiti non sia superiore a sei mesi.
3. Nell'ambito del procedimento di cui ai commi precedenti, l'autorità competente richiede al gestore la presentazione di un progetto di adeguamento, redatto tenendo conto delle valutazioni nonché delle risultanze delle indagini svolte da ARPA FVG.



### **Art. 6 (Compiti della Regione e disciplina attuativa)**

1. In relazione a quanto previsto dal precedente articolo 3, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente adotta un regolamento che definisce la disciplina tecnico-attuativa, con riferimento a:

- a) metodi e tecniche per la determinazione delle emissioni odorigene, per la stima previsionale dell'impatto olfattivo e per la determinazione dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva;
- b) gli elementi per la individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene, individuando la documentazione da allegare ai fini dell'autorizzazione;
- c) procedure da seguire per la predisposizione del piano di monitoraggio, l'effettuazione dei campionamenti e delle prove olfattometriche, in conformità alla norma UNI EN 13725:2004;
- d) procedure e metodologie da seguire ai fini dello svolgimento della valutazione previsionale dell'impatto olfattivo;
- e) gli elementi per la classificazione del territorio e dei recettori sensibili, tenendo conto di densità o numero delle persone potenzialmente esposte, destinazione d'uso prevalente, attuale e prevista negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale; continuità dell'occupazione; livello di pregio del territorio, inteso rispetto al tipo di uso legittimo che del territorio è fatto, rispetto ai benefici anche economici che si ritraggono dall'uso legittimo del territorio e rispetto al grado di compromissione dell'uso che invece conseguirebbe dalla presenza di inquinamento olfattivo;
- f) i requisiti degli studi previsionali di impatto olfattivo;
- g) i valori di accettabilità dell'impatto olfattivo e valori limite di emissione e delle prescrizioni;
- h) lo schema di protocollo operativo ai fini della gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo.

2. La Regione individua altresì le modalità e i tempi di adeguamento a quanto previsto dalla presente legge, per i titolari degli impianti già autorizzati, nonché per coloro che abbiano già presentato domanda di autorizzazione, prevedendo, in caso di mancato adeguamento, anche la revoca dell'autorizzazione già concessa, nonché la cessazione di ogni attività in relazione agli impianti per i quali sia già stata presentata domanda.

### **Art. 7 (Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, presenta alla Commissione consiliare competente, una relazione che dia conto dello stato di attuazione della legge medesima e del livello di inquinamento odorigeno verificato in Regione.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della presente normativa sulla riservatezza, rende pubblici e accessibili in una sezione dedicata del proprio sito web i dati aggregati e le informazioni di cui al comma 1.

### **Art. 8 (Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



XII LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 9 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli-Venezia Giulia.